



REPUBBLICA
DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI

Guida pratica alle norme in materia elettorale



REPUBBLICA
DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI

Guida pratica alle norme in materia elettorale

Presentazione

La presente pubblicazione intende favorire la rapida ed agevole conoscenza e comprensione delle norme elettorali attualmente vigenti. Questa guida consente al cittadino, che vuole approfondire la conoscenza della disciplina elettorale, di orientarsi nella complessa normativa formatasi negli anni e, in particolar modo, a seguito delle riforme elettorali del 2007 e 2008.

Per facilitare la lettura di queste norme, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha ritenuto opportuno illustrare il sistema elettorale ed il funzionamento dell'intera procedura anche attraverso questo elaborato, più discorsivo rispetto ai testi di legge.

La presente guida, suddivisa per sezioni tematiche, illustra tutti gli argomenti di maggiore interesse per l'elettore, descrivendo lo svolgimento sia delle procedure elettorali che lo vedono direttamente partecipe (modalità, requisiti, tempi e luogo della votazione), sia delle fasi antecedenti e successive alle consultazioni.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha ritenuto di dover realizzare anche questa guida tra le iniziative divulgative volte a

favorire la conoscenza del sistema elettorale, nella convinzione che l'informazione dell'elettore sia fondamentale per un esercizio consapevole del voto.

Il particolare impegno messo in campo per informare il più possibile i cittadini è, inoltre, indirizzato a dare concreta attuazione ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

INDICE

Introduzione	pag. 7
1. CHI VOTA	pag. 11
2. DOVE SI VOTA	pag. 13
3. QUANDO SI VOTA	pag. 15
4. COME SI PRESENTANO. LE LISTE E LE CANDIDATURE	pag. 16
5. CHI PUÓ ESSERE CANDIDATO	pag. 18
6. INCOMPATIBILITA' DEGLI ELETTI	pag. 18
7. COME SI VOTA	pag. 19
8. UFFICI ELETTORALI	pag. 28
9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO	pag. 32
10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI	pag. 33
11. CAMPAGNA ELETTORALE	pag. 38
12. DISCIPLINA PENALE	pag. 41
13. COSA SUCCEDDE DOPO LE ELEZIONI	pag. 42

Introduzione

Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a collegio unico.

Il proporzionale è considerato il sistema più efficace a realizzare il principio della “rappresentatività”, in quanto consente di tradurre direttamente in seggi parlamentari la volontà espressa dagli elettori, nelle sue diverse articolazioni. Con tale metodo, infatti, a ciascuna lista è assegnato un numero di seggi proporzionalmente corrispondente ai voti ottenuti dalla lista stessa.

Il Corpo Elettorale costituisce un “collegio unico”: unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell’intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale.

La riforma elettorale ha introdotto alcuni correttivi al sistema proporzionale puro facendo seguito ad un dibattito istituzionale e politico durato alcuni anni.

I correttivi sono stati previsti con l’intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all’elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto.

Tra le principali innovazioni apportate vi è quella che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare ed in base a quale programma.

Per supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, la legge favorisce la formazione di coalizioni fra liste, fatta salva la possibilità per le liste stesse di presentarsi da sole.

Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un Programma di Governo da rendere pubblico prima delle elezioni. Non più un programma elettorale diverso per ciascuna lista, bensì un vero e proprio Programma di Governo noto prima del voto, una sorta di contratto tra le forze politiche e gli elettori con precisi impegni per la legislatura.

E' previsto il premio di "stabilità" - che consiste nell'assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l'obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della Maggioranza ed Esecutivi duraturi nel corso della legislatura.

Inoltre, per rispettare il patto siglato con gli elettori prima del voto, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze con la partecipazione di forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni. Per tutta la legislatura, pertanto, la composizione della maggioranza rispecchia fedelmente la volontà del Corpo Elettorale e non potrà subire variazioni finché gli elettori non si esprimeranno nuovamente con elezioni politiche anticipate.

Per contrastare la frammentazione politica, la riforma elettorale del 2007 ha istituito il cosiddetto "sbarramento", e cioè una soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.

Le consultazioni elettorali si compongono di un primo turno e di un eventuale secondo turno di votazione per consentire di

decretare la lista/coalizione vincitrice delle elezioni. Con il primo turno si determinano la consistenza dei partiti all'interno del Consiglio Grande e Generale ed i loro rappresentanti nonché la vittoria o meno di una lista/coalizione.

Con il ballottaggio si stabilisce quale delle due formazioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ma che non hanno conseguito sufficienti consensi per vincere le elezioni al primo turno, costituirà la maggioranza di governo.

Sono stati inoltre introdotti i seguenti elementi: la “quota rosa” nelle liste di candidati, la dichiarazione circa i redditi percepiti dai candidati, ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali, norme penali per chi viola la libertà di voto.

Con le riforme del 2007 e del 2008, il Legislatore ha inteso coniugare i principi fondamentali della previgente disciplina elettorale con le esigenze e le sensibilità che negli anni sono venute a maturarsi nella realtà politica e istituzionale sammarinese quale conseguenza della sua naturale evoluzione. Ne deriva un sistema elettorale ricco e articolato per la cui conoscenza più approfondita si rinvia, comunque, al testo che segue.

1. CHI VOTA

1.1 ELETTORATO ATTIVO – LISTE ELETTORALI

Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi **maggiorenni** regolarmente iscritti alle liste elettorali, compresi anche coloro **che compiono i diciotto anni entro il giorno delle elezioni incluso**.

Le liste elettorali sono aggiornate e pubblicate annualmente dalla Commissione Elettorale entro il 31 gennaio (revisione annuale). Contro le iscrizioni nelle liste elettorali (per errore o esclusione), può essere presentato reclamo dall'interessato all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del 28 febbraio di ogni anno. Il Commissario della Legge è chiamato a pronunciarsi sul reclamo entro il 15 marzo. Dopo tale data le liste elettorali diventano definitive e non possono essere più modificate fino alla revisione dell'anno successivo; tuttavia, almeno una volta all'anno, devono essere cancellati i deceduti e chi ha perso i requisiti di elettorato attivo.

I cittadini il cui rapporto di discendenza originaria si è interrotto per oltre una generazione sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dalla presentazione di apposita domanda.

Con la riforma elettorale è **stato abrogato l'articolo 7** della Legge sulla cittadinanza (L.n.114/2000) in forza del quale il cittadino che compiva il 18° anno d'età successivamente all'entrata in vigore della legge medesima, non residente anagraficamente ed effettivamente in territorio e figlio di cittadino nato e residente all'estero, veniva iscritto nelle liste elettorali a seguito di apposita domanda e decorso un anno dall'acquisto dell'effettiva residenza anagrafica nel territorio.

1.2 CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI

Perdono il diritto di voto i cittadini **interdetti**, quelli **sottoposti a giudiziale concorso**, i **condannati** a pena restrittiva della libertà personale in via definitiva e per reato non colposo o interdetti dai pubblici uffici e dai diritti politici per più di un anno, i condannati

per i reati contro i diritti politici o condannati all'interdizione dai diritti politici. I condannati possono riacquistare il diritto di voto nei casi di estinzione del reato o della pena.

Nel caso in cui si verifichi una causa di incapacità o di perdita della cittadinanza, la Commissione Elettorale provvede annualmente a cancellare dalle liste gli elettori interessati; in caso di decesso provvede direttamente l'Ufficio di Stato Civile.

1.3 CERTIFICATO ELETTORALE

A tutti gli elettori l'Ufficio Elettorale di Stato consegna con raccomandata, entro il quindicesimo giorno precedente quello delle elezioni, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (certificato elettorale). Il certificato elettorale è il documento che consente all'elettore l'esercizio del voto e deve essere pertanto esibito al momento in cui l'elettore si reca al seggio. Nel certificato elettorale sono indicati i dati dell'elettore, la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo in cui recarsi per il voto, il giorno e l'ora di apertura dell'Ufficio elettorale di sezione. Completano il certificato **i due tagliandi**, ciascuno dei quali sarà staccato dal Presidente del seggio dopo il voto **in ciascuno dei due turni di votazione**.

Gli elettori che non abbiano ricevuto il certificato elettorale possono ritirarlo personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato a partire dal decimo giorno precedente le votazioni e fino alla chiusura delle stesse. Se il certificato elettorale viene smarrito o diviene inservibile l'elettore ha diritto di ottenere un duplicato presentandosi personalmente al medesimo Ufficio.

L'Ufficio resterà aperto tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno delle elezioni ed eventualmente per tutta la durata delle operazioni di voto.

2. DOVE SI VOTA

L'elettore deve recarsi presso la sezione elettorale indicata nel suo certificato elettorale.

Le sezioni elettorali sono individuate in tutti i Castelli della Repubblica e a Dogana.

L'elettore residente in territorio vota in una delle sezioni del Castello di residenza.

Gli elettori **residenti all'estero** votano nelle sezioni loro riservate ed istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle.

Gli elettori degenti all'Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo votano nella **sezione elettorale speciale** istituita presso l'Ospedale di Stato, le cui operazioni di voto restano aperte fino alle ore 17.00, esibendo il certificato di degenza.

La sezione elettorale speciale dell'Ospedale di Stato fa parte della prima sezione di Borgo Maggiore.

2.1 SEGGI SPECIALI

E' stato istituito un **seggio speciale** mobile per consentire l'esercizio del voto ai **malati intrasportabili** nell'abitazione in cui dimorano, purché in territorio. Gli elettori intrasportabili, almeno 13 giorni prima delle elezioni, entro le ore 14.00 devono far pervenire all'Ufficio Elettorale di Stato dichiarazione attestante la loro volontà di votare presso la propria abitazione indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere altresì allegato il certificato medico che attesti la grave patologia che impedisce il trasporto dell'elettore.

Nel caso in cui sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito (rientrano in questo caso, ai sensi dell'art.35, i non vedenti, coloro che non

abbiano l'uso delle mani o abbiano altro impedimento di analoga gravità) la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo. In questo caso nel certificato medico da allegare dovrà risultare anche la necessità del voto assistito.

L'ammissione al voto domiciliare, su cui decide la Commissione Elettorale, è valida sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio.

Per l'esercizio del voto il Presidente del seggio speciale, nella giornata delle votazioni e durante l'orario delle stesse, concorda con l'elettore intrasportabile (o con i suoi famigliari) l'orario più opportuno e, accompagnato esclusivamente da due scrutatori, (di cui uno con funzioni di segretario) si reca scortato dalla Forza Pubblica, al domicilio indicato dall'elettore, per raccogliere il suo voto avendo cura di assicurarne la libertà e la segretezza nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore medesimo.

Le funzioni di seggio speciale sono assegnate alla sezione istituita presso l'Ospedale di Stato integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori.

Ciò per consentire la funzionalità del seggio dell'Ospedale per tutta la durata dell'orario di apertura.

Le schede votate con le superiori modalità sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio Speciale in una apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna/urne del Seggio Speciale, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Tutte le schede votate del Seggio Speciale, confluiscono – unitamente al verbale e al materiale elettorale – nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

3. QUANDO SI VOTA

3.1 QUANDO SI PROCEDE ALLE ELEZIONI POLITICHE

La Reggenza scioglie il Consiglio Grande e Generale e convoca i comizi elettorali alla scadenza naturale della legislatura (ogni 5 anni), o quando il Consiglio stesso:

- per qualsiasi causa (es. dimissioni) venga a perdere almeno 30 dei suoi membri, oppure
- non approvi il programma di Governo o non nomini i Segretari di Stato, oppure
- approvi il programma o nomini i Segretari di Stato con il concorso determinante del voto di Consiglieri non appartenenti alla formazione proclamata vincitrice alle ultime elezioni.

In seguito allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e fino alla costituzione del nuovo Governo, il Congresso di Stato e le Commissioni entrano in regime di ordinaria amministrazione e quindi possono gestire i soli affari correnti.

3.2 PRIMO TURNO

La data delle elezioni è fissata dalla Reggenza con il decreto di scioglimento del Consiglio Grande e Generale. Le elezioni devono tenersi in un giorno di domenica non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.

Per le elezioni politiche la Reggenza, con apposito decreto, convoca i comizi elettorali.

3.3 SECONDO TURNO

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza del 50% + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale, si ricorre ad un secondo turno di votazione che vede in ballottaggio le due coalizioni/liste che hanno ottenuto più voti al primo turno.

La Reggenza, con suo decreto, indice la votazione di ballottaggio che deve tenersi la seconda domenica successiva al primo turno di votazione.

4. COME SI PRESENTANO LE LISTE E LE CANDIDATURE

Ciascuna lista può presentarsi alle elezioni da sola o in coalizione con altre liste, impegnandosi a formare una maggioranza di governo per l'intera legislatura.

La legge favorisce la formazione di coalizioni allo scopo di dare stabilità alla legislatura e rendere trasparenti gli accordi di governo prima del voto. Qualora due o più forze politiche intendano pertanto costituire una coalizione a fini elettorali, devono sottoscrivere **apposita dichiarazione di costituzione della coalizione** che contenga il nome della coalizione, l'eventuale contrassegno della stessa, nonché il programma di governo. Tale dichiarazione deve essere depositata presso l'Ufficio Elettorale **entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente le votazioni** ed è espressamente richiamata nell'atto di presentazione di ciascuna delle liste che partecipano alla coalizione medesima.

I candidati delle singole liste facenti parte di una coalizione, con l'accettazione della candidatura manifestano altresì il consenso alla costituzione della coalizione e al relativo programma.

Ciascuna lista, non coalizzata o facente parte di una coalizione, deve essere presentata da almeno 90 elettori (presentatori) – con sottoscrizione autenticata – e depositata all'Ufficio di Stato Civile **entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente le votazioni**, unitamente alla sottoscrizione autenticata per accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi.

Nessun presentatore può sottoscrivere più di una lista, né i candidati di una lista possono essere presentatori della lista stessa o altra lista. In caso contrario le sottoscrizioni sono nulle e viene applicata una sanzione pecuniaria di euro 500,00.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 60 e non inferiore a 12. **Le liste non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere.**

Per ciascun candidato deve essere indicato nome, cognome, data di nascita, professione, residenza o domicilio in Repubblica.

Non è possibile candidarsi in più di una lista. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia candidato in più di una lista le candidature sono tutte nulle.

Insieme alla lista deve essere presentato il modello di **contrassegno**, il **programma di governo** e l'**ordine dei candidati nella lista**. Devono essere altresì indicati il delegato effettivo e il delegato supplente della lista medesima, autorizzati a ricevere le notifiche, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Deve infine essere depositata copia della **dichiarazione dei redditi (IGR)** di ciascun candidato, l'eventuale dichiarazione di **ulteriori redditi** e di **partecipazioni in società**.

Quest'ultima norma, introdotta dalla riforma elettorale del 2007 ed integrata dalla successiva modifica del 2008, si pone come finalità quella di rendere maggiormente trasparente la posizione del candidato.

5. CHI PUÓ ESSERE CANDIDATO (elettorato passivo)

Oltre alle condizioni per essere elettore, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili l'aver compiuto **21 anni di età entro il giorno delle elezioni**, l'aver il domicilio in Repubblica, non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, non essere Agente diplomatico o consolare, non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco.

6. INCOMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI

La Legge Elettorale prevede altresì le incompatibilità per gli eletti:

- non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale i **parenti** in linea retta di primo grado, i **coniugi** o i **conviventi**. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato con maggior numero di voti;
- la carica di Capitano di Castello o membro di Giunta è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale: il Capitano di Castello o il membro di Giunta che vengano eletti membri del Consiglio e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta devono optare per uno dei due mandati entro il termine di 15 giorni, altrimenti l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione.

Allo scopo di evitare il cumulo di più cariche elettive in capo ad un membro del Consiglio Grande e Generale che può determinarsi qualora uno stesso soggetto sia rappresentante legale o membro di organi direttivi in organizzazioni o associazioni sociali,

economiche, finanziarie, la Legge Qualificata n.1/2007 ha introdotto ulteriori incompatibilità. **L'incarico di Consigliere è divenuto incompatibile** anche con:

- la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle **Organizzazioni Sindacali** e nel Comitato Esecutivo del **CONS**;
- la presidenza di **federazioni sportive**;
- la presidenza o la segreteria generale delle **Associazioni Economiche di Categoria**;
- le cariche elettive negli **organi di amministrazione e di controllo** della **Banca Centrale**, di **Enti Pubblici** e di **Aziende Pubbliche**;
- la presidenza di fondazioni bancarie;
- le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli **istituti bancari e finanziari**.

Il Consigliere che si trovi in una di queste condizioni di incompatibilità deve optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i 3 mesi successivi, pena la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

7. COME SI VOTA

7.1 PRINCIPI DEL NOSTRO SISTEMA ELETTORALE

Con la riforma elettorale del 2007 il nostro Paese ha confermato il sistema proporzionale, sistema che realizza il principio della rappresentatività, in quanto i voti degli elettori si trasformano direttamente in seggi consiliari e così le diverse opinioni dei

cittadini sono fedelmente rispecchiate nella composizione del Consiglio Grande e Generale.

Tuttavia, volendosi attribuire direttamente agli elettori il potere di indicare, non solo la lista preferita ma anche la maggioranza che dovrà governare durante la legislatura, ciascuna forza politica deve dichiarare, prima del voto, se si propone di governare da sola o se intende governare insieme ad altre forze politiche, con quali e sulla base di quale programma di governo. Pertanto, il sistema proporzionale puro è stato corretto con meccanismi che favoriscono la costituzione delle coalizioni e la stabilità di governo e contrastano la frammentazione politica ed i cambiamenti di maggioranze in corso di legislatura (i cosiddetti “ribaltoni”).

Sono stati introdotti a tal fine: il **premio di stabilità** per la lista o coalizione di liste che vince le elezioni (per ottenere detto premio può essere necessario un secondo turno di votazione - ballottaggio); uno **sbarramento proporzionale** in forza del quale la lista che non ottenga un certo numero di voti non consegue alcun seggio consiliare; il **ricorso alle elezioni anticipate** nel caso in cui chi ha vinto le elezioni non sia in grado di governare.

La lista o la coalizione di liste che vince le elezioni governerà da sola e cioè, successivamente al voto, non potrà acquisire nuovi alleati nella maggioranza.

Dai principi sopra detti consegue che il voto, prima di tutto, è finalizzato a **determinare la consistenza numerica delle forze politiche** in seno al Consiglio Grande e Generale e ad **eleggere i candidati** che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In secondo luogo, **il voto è utile a determinare la vittoria elettorale** della lista non coalizzata o della coalizione di liste.

Pertanto **il primo turno di votazione privilegia il voto di lista e consente l'espressione delle preferenze; l'eventuale secondo turno (ballottaggio) serve solo a determinare quale tra le due formazioni che hanno conseguito il maggior numero di voti,**

costituisce **la maggioranza di Governo**. Il ballottaggio si svolge solo se nessuna formazione può essere dichiarata vincente al primo turno. Il voto nel turno di ballottaggio, quindi, si traduce unicamente nella **scelta fra due opzioni** scaturite dal risultato del primo turno.

7.2 PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

Nel primo turno di votazione **il voto è di lista**, salvo il caso in cui l'elettore preferisca votare per la coalizione senza votare alcuna lista.

7.2.1 Cosa deve fare l'elettore al seggio

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di **certificato elettorale** e di un **documento di riconoscimento** completo di fotografia, anche scaduto, purché sia rilasciato da un Ufficio abilitato della Repubblica.

In mancanza di tale documento, l'elettore può essere ammesso a votare se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità.

Se costoro non sono in grado di accertare l'identità, questa può essere attestata con la firma di due elettori iscritti nella medesima sezione e la cui identità sia nota all'Ufficio di sezione medesimo.

Accertata l'identità dell'elettore il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale relativo al primo turno di votazione e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

L'elettore si reca da solo nella cabina elettorale per esercitare il voto personalmente, salvi i casi in cui, per impedimenti fisici (cecità, non uso delle mani e altri gravi impedimenti) attestati da apposito certificato medico, necessiti dell'assistenza di un accompagnatore.

L'accompagnatore può essere un elettore appartenente alla famiglia dell'assistito o altro elettore volontariamente scelto; in ogni caso deve essere iscritto in una sezione elettorale. L'elettore può svolgere la funzione di accompagnatore per una sola volta e di ciò è fatta menzione nel suo certificato elettorale.

Il certificato medico è valido solo se rilasciato da un Sanitario dell'ISS (purché non candidato alle elezioni) o vistato dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico.

E' vietato introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari e altri apparecchi in grado di fotografare o registrare immagini.

La violazione di tale divieto comporta la nullità della scheda e l'applicazione di sanzioni penali.

L'elettore dovrà consegnare al Presidente di seggio le apparecchiature di cui sopra, che gli saranno riconsegnate dopo l'espressione del voto.

7.2.2 Come si esprime il voto

Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, **un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta** o nel rettangolo che lo contiene. Il voto di lista è valido anche se l'elettore, oltre al segno sul simbolo di lista, traccia un segno sul nome o della coalizione di cui fa parte la lista votata o sul suo eventuale simbolo o all'interno del riquadro che li contiene.

Se l'elettore intende votare la sola coalizione, deve tracciare un segno sul nome della coalizione o sul suo eventuale simbolo o all'interno del rettangolo che li contiene.

Nel primo turno di votazione **gli elettori che dalle liste elettorali risultano residenti nel territorio della Repubblica possono esprimere fino a 3 preferenze, indicando tre candidati della lista prescelta.**

A tal fine, sulla scheda, l'elettore troverà apposite righe prestampate su cui indicare i candidati, che potrà individuare in uno dei seguenti modi: con il nome e il cognome oppure con il solo cognome, oppure con il numero con cui compare nella lista, oppure con entrambi.

Se due candidati hanno lo stesso cognome, l'elettore deve indicare anche il nome; se hanno lo stesso nome e cognome, anche la data di nascita.

Se un candidato ha più cognomi, è sufficiente indicare uno dei due, salvo che vi sia il rischio di confonderlo con altro candidato, nel qual caso deve scrivere entrambi i cognomi.

Se l'elettore non ha indicato il simbolo di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati della medesima lista (in questo caso il candidato va indicato con nome e cognome), il voto si intende inequivocabilmente dato alla lista cui appartengono i candidati prescelti.

Gli elettori che dalle liste elettorali risultano residenti all'estero possono esprimere solo il voto di lista o di coalizione (e non le preferenze).

7.2.3 Schede elettorali

Le **schede elettorali** sono fornite dall'Ufficio Elettorale di Stato, devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e sul dorso la firma del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o di uno scrutatore da questi delegato.

Siccome le liste possono presentarsi da sole o coalizzate tra di loro, l'elettore troverà nella scheda elettorale i simboli delle liste che partecipano alle elezioni ed i nomi (ed eventualmente i simboli) delle coalizioni. La lista è, infatti, identificata dal solo simbolo, mentre la coalizione è sempre identificata con un nome (in quanto il simbolo è facoltativo). L'ordine di sequenza sulla

scheda, sia delle coalizioni che delle liste, è dato da apposito sorteggio.

Nella scheda saranno altresì presenti tre linee prestampate su cui l'elettore potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

La legge indica i modelli di scheda sulla base dei quali la Commissione Elettorale adotta la scheda da utilizzare nella specifica consultazione elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni che sono ammesse alla consultazione medesima.

7.2.4 Nullità delle schede e delle preferenze

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle di Stato;
- non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente (le schede che contengono l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione);
- non siano compilate con la matita copiativa.

Sono nulle le preferenze che:

- non consentano di individuare il candidato per cui sono state espresse;
- siano date a candidati di una lista diversa da quella votata;
- siano espresse in numero maggiore a 3.

Ancorché siano nulle le preferenze, il voto di lista resta valido.

7.2.5 Cosa deve fare l'elettore dopo avere espresso il voto

Terminata l'operazione di voto l'elettore consegna la scheda chiusa e la matita copiativa al Presidente che, accertata la chiusura della scheda e la sua conformità, la inserisce nell'apposita urna.

Eventuali irregolarità:

- se la scheda non è chiusa, l'elettore viene invitato a tornare in cabina per chiuderla e una volta chiusa la riconsegna al Presidente che la deposita nell'urna;
- se manca il bollo o la firma, la scheda è firmata dal Presidente e da uno scrutatore ed allegata nel verbale: non può essere immessa nell'urna e l'elettore che l'ha presentata non può più votare;
- se la scheda non è restituita di ciò viene fatta menzione nel verbale.

7.3 SECONDO TURNO DI VOTAZIONE - BALLOTTAGGIO (eventuale)

(seconda domenica successiva al primo turno di votazione)

7.3.1 Quando si procede al ballottaggio

Si procede con il turno di ballottaggio se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista non coalizzata raggiunge la maggioranza del 50% + 1 dei voti validamente espressi e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale.

7.3.2 A cosa serve il ballottaggio

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni che hanno conseguito le cifre elettorali più alte nel primo turno vince le elezioni e consegue il premio di stabilità (in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione).

Nel ballottaggio, pertanto, **il voto non è di lista e non si esprimono preferenze.**

L'elettore può esprimere unicamente il voto per una delle due liste/coalizioni in competizione.

7.3.3 Cosa deve fare l'elettore al seggio

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti dello **stesso certificato elettorale esibito al primo turno** (che pertanto va conservato) e di un documento di riconoscimento come per il primo turno.

Valgono tutte le possibilità di identificazione previste per il primo turno.

Accertata l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale relativo al turno di ballottaggio e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

7.3.4 Come si esprime il voto

L'elettore, recatosi in cabina elettorale, esprime il voto per la lista non coalizzata o la coalizione ammesse al ballottaggio. Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul simbolo di una lista non coalizzata o nel riquadro che lo contiene oppure sul nome o sull'eventuale simbolo di una coalizione o nel rettangolo che li contiene, oppure sul simbolo di una o più liste facenti parte della stessa coalizione o nel rettangolo che li contiene. L'elettore può altresì esprimere validamente il proprio voto per una coalizione e una o più liste appartenenti alla stessa coalizione.

7.3.5 Cosa deve fare l'elettore dopo avere espresso il voto

Terminata l'operazione di voto l'elettore consegna la scheda chiusa e la matita copiativa al Presidente il quale, accertata la chiusura della scheda e la sua conformità, la inserisce nell'apposita urna.

Valgono per il turno di ballottaggio tutte le norme del primo turno di votazione relativamente al voto assistito (con l'accompagnatore); il divieto

di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari ecc. nonché le eventuali irregolarità.

7.3.6 Schede elettorali

Anche le schede elettorali per il turno di ballottaggio sono fornite dall'Ufficio Elettorale di Stato, devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e, sul dorso, la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore da questi delegato.

Nella scheda elettorale del ballottaggio la collocazione da sinistra a destra delle coalizioni di liste e/o delle liste non coalizzate che partecipano al ballottaggio è data dal sorteggio.

Nel caso in cui siano due coalizioni a partecipare al ballottaggio, le schede riprodurranno, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e, sotto, i contrassegni delle liste che ne fanno parte. Nell'ipotesi che partecipi al ballottaggio una lista non coalizzata, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo.

7.3.7 Nullità delle schede

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle di Stato;
- non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- non siano compilate con la matita copiativa;
- contengano l'espressione del voto per più di una lista non appartenenti alla medesima coalizione, o contengano l'espressione del voto per più di una coalizione/lista non coalizzata.

8. UFFICI ELETTORALI (seggi elettorali)

8.1 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

8.1.1 Composizione

Ogni Ufficio elettorale di sezione (seggio elettorale) è costituito da un Presidente e da due scrutatori.

Per svolgere la funzione di Presidente di seggio è necessario essere elettore, laureato o diplomato. Con la riforma elettorale del 2007 è stato previsto quale ulteriore requisito per svolgere questa funzione anche quello di **avere già svolto in precedenza funzioni di scrutatore o di Presidente.** Nelle consultazioni elettorali, anche recenti, si è infatti riscontrato come l'esperienza di Presidenti di seggio, che già in passato avevano svolto tale funzione (o anche semplicemente quella di scrutatore), sia stata spesso determinante per il corretto e snello svolgimento delle procedure elettorali all'interno dei seggi.

Per fare lo scrutatore è invece sufficiente essere iscritti nelle liste elettorali.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente e di scrutatore i Segretari di Stato, i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale, i candidati nelle elezioni in atto, i membri della Commissione Elettorale, i Magistrati e i Cancellieri dei Tribunali, i Capitani di Castello e i membri di Giunta.

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti e non versino nelle superiori incompatibilità possono dare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di Presidente di seggio e di scrutatore entro il 31 dicembre di ogni anno, notificandola all'Ufficio Elettorale di Stato. Tra questi **verranno sorteggiati** dalla Commissione Elettorale coloro i quali dovranno svolgere tali funzioni: a tal fine la Commissione Elettorale dovrà procedere alla nomina dei Presidenti entro il ventesimo giorno precedente quello

delle elezioni, e a quella degli scrutatori tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni.

Contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori è prevista la possibilità di reclamo, cui si applicano le medesime procedure disposte per i reclami alle iscrizioni o alle esclusioni dalle liste elettorali: il reclamo può essere presentato dall'interessato all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del 28 febbraio di ogni anno. Il Commissario della Legge è chiamato a pronunciarsi entro il 15 marzo.

La disponibilità data a ricoprire la funzione di Presidente di seggio o scrutatore non può essere revocata se non per forza maggiore; il Presidente di seggio o lo scrutatore che si astiene senza giustificato motivo da tali funzioni è punito con una sanzione pecuniaria di 250,00 euro.

In ogni seggio sono altresì presenti anche i **rappresentanti delle liste dei candidati**, designati dalle liste medesime entro le ore 12 del terzo giorno antecedente le votazioni per i quali **valgono le stesse incompatibilità** disposte per i Presidenti di seggio e gli scrutatori. Questi hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale, ma possono essere allontanati dai Presidenti qualora siano di disturbo al regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

Le norme riguardanti i Presidenti di seggio e gli scrutatori si estendono anche alla eventuale votazione di ballottaggio.

8.1.2 Apertura e chiusura del seggio

Il Presidente di seggio, dopo aver ricevuto dalla Commissione Elettorale il materiale per le elezioni, alle ore 6 del giorno delle votazioni costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Il Presidente designa uno scrutatore quale Vice Presidente ed un altro scrutatore quale Segretario; quindi procede a firmare le schede sul dorso, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori e dopo aver

verificato il numero degli iscritti. Durante lo svolgimento di queste operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Durante tutte le operazioni di voto almeno due dei tre componenti il seggio devono essere sempre presenti. Se si assenta il Presidente o il Segretario le rispettive funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Le operazioni di voto restano aperte normalmente fino alle ore 20.00. Possono prolungarsi oltre questo orario se continuano ad arrivare ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia, dopo le ore 21.00 il Presidente accerta il numero degli elettori presenti che ancora non hanno votato e consente solamente a questi di votare. Poi dichiara definitivamente chiusa la votazione.

Nella sala delle votazioni non può entrare nessuno se non munito di certificato elettorale di iscrizione nella lista di quella stessa sezione. Il Presidente è responsabile del servizio d'ordine nella sala della votazione; gli agenti incaricati del servizio d'ordine possono entrare nella sala solo se lo richiede il Presidente.

Il Presidente, gli scrutatori e i rappresentanti delle liste votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni.

8.2 UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

8.2.1 Composizione

Per garantire maggiormente la segretezza del voto, sono istituiti gli Uffici elettorali intersezionali, composti da **almeno due Uffici elettorali di sezione (sezioni).**

L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti delle sezioni ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. Ne fanno altresì parte tutti gli scrutatori delle singole sezioni. Il più giovane tra gli altri

Presidenti funge da Segretario, il più anziano da Vice Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ha diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale un rappresentante per ogni lista di candidati.

8.2.2 Funzioni

Mentre l'Ufficio elettorale di sezione continua a gestire le operazioni di voto e di scrutinio, l'Ufficio elettorale intersezionale ha la funzione di raccogliere tutte le schede votate nelle sezioni, di mischiarle e suddividerle equamente per lo spoglio.

Concretamente si procede in tal modo: concluse le operazioni di voto all'interno degli Uffici elettorali di sezione, le schede votate e ancora sigillate confluiscono nell'Ufficio elettorale intersezionale, il quale le smista e le distribuisce equamente ad ogni Ufficio di sezione per le operazioni di scrutinio.

Ciascun Ufficio di sezione procede pertanto allo spoglio di un numero di schede costituito in parte dalle schede votate nella sezione medesima, in parte da schede votate nelle altre sezioni che compongono l'Ufficio elettorale intersezionale. In tal modo è ulteriormente impedita e contrastata la riconoscibilità del voto e al contempo le operazioni di scrutinio non si protraggono eccessivamente.

Con decreto delegato è stato stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in questo caso è l'Ufficio elettorale di sezione che procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione medesima.

9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

9.1 FASE I[^]

Dopo la chiusura della votazione, l'Ufficio elettorale di sezione:

1. conta le schede non utilizzate, sigillandole in apposito plico;
2. conta le schede deteriorate e sostituite, sigillandole anche esse in apposito plico;
3. conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
4. estrae dall'urna le schede votate, **mantenendole chiuse**, e le conta; quindi le immette nuovamente nell'urna che viene chiusa e sigillata e poi recapitata all'Ufficio elettorale intersezionale a cura di ciascun Presidente di seggio, congiuntamente al verbale firmato dai membri dell'Ufficio elettorale di sezione in cui deve essere registrata ogni operazione effettuata.

9.2 FASE II[^]

Il Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale apre in sequenza le urne dei singoli Uffici di sezione, smista le schede in esse contenute e, dopo averle contate, le distribuisce equamente, **mantenendole chiuse**, ad ogni Ufficio di sezione per il successivo spoglio.

9.3 FASE III[^]

Ciascun Ufficio elettorale di sezione, dato atto nel verbale del numero delle schede assegnate, procede allo scrutinio delle stesse nel seguente modo:

1. estrae dall'urna ad una ad una le schede;
2. accerta i voti validi, quelli nulli e le schede bianche;
3. conta i voti riportati dalle singole liste;
4. attraverso il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione;
5. subito dopo esamina nuovamente le schede ad una ad una per accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

Terminato lo spoglio il Presidente ne rende pubblico il risultato; il verbale della sezione, firmato dai membri della sezione stessa, unitamente a tutto il materiale racchiuso in plico sigillato e ugualmente firmato, è recapitato, a cura del Presidente della sezione, al Presidente della Commissione Elettorale (Segretario di Stato per gli Affari Interni).

Verbali delle sezioni

Nel verbale di ciascuna sezione elettorale devono essere registrate tutte le operazioni di spoglio compiute dall'Ufficio stesso, nell'ordine sopra indicato e ininterrottamente fino al loro espletamento; devono essere annotati i reclami avanzati e le decisioni assunte in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede. Ai verbali devono essere unite le schede nulle, le bianche, le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

10.1 UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

L'assegnazione dei seggi e la proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice avvengono a seguito delle operazioni che è chiamato ad espletare l'Ufficio Elettorale Centrale, il giorno successivo alle elezioni, nella sala del Consiglio Grande e

Generale, a partire dalle ore 14.00, sotto la Presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni. Costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale i Presidenti di ciascuna sezione elettorale; può intervenire un delegato per ciascuna lista di candidati. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni può farsi assistere da uno o più esperti da lui scelti.

10.2 COMPUTO DEI VOTI

Sulla base dei verbali compilati dalle singole sezioni, l'Ufficio Elettorale Centrale somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato. Questa operazione determina la **cifra elettorale di ogni lista** e la **cifra individuale di ogni candidato**.

10.2.1 Cifra elettorale di lista

La cifra elettorale di ciascuna lista - costituita dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni - serve per determinare:

- a) l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- b) il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

A seguito della riforma elettorale del 2007 ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata in Consiglio Grande e Generale se ottiene una cifra elettorale pari o superiore ad una percentuale fissata dalla legge.

La frammentazione delle forze politiche viene infatti disincentivata attraverso uno "sbarramento" (limite di voti minimo da raggiungere per poter accedere al Consiglio) variabile (poiché legato al numero di liste che si candidano), che può andare da una percentuale minima dello 0,40% fino ad un massimo del 3,5%.

Ad esempio, se alle elezioni si presentano 6 liste, lo sbarramento è fissato al 2,4% ($6 \times 0,40\%$). Se si presentano 7 liste, diventa del 2,8%.

Ipotizzando che il numero totale di voti validi sia pari a 22.046 e che le liste partecipanti siano 7, lo sbarramento corrisponde a 617,288 voti (2,8%), per cui i seggi saranno assegnati alle sole liste che hanno ottenuto almeno 618 voti.

La lista che consegue una percentuale di voti validi inferiore a quella dello sbarramento non ottiene quindi alcuna rappresentanza in seno al Consiglio Grande e Generale.

10.2.2 Cifra individuale dei candidati

La cifra individuale di ciascun candidato - data dalla cifra elettorale di lista cui appartiene quel candidato, sommata alle preferenze che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali - determina la graduatoria dei candidati all'interno della lista. In caso di parità di cifra individuale, viene proclamato eletto il candidato:

- di genere femminile;
- con maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- con maggiore età anagrafica.

La riforma elettorale del 2007 favorisce l'accesso delle donne in Consiglio Grande e Generale: le liste, infatti, non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere.

10.2.3 Cifra elettorale di coalizione

La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma della cifra elettorale di ciascuna lista facente parte della coalizione medesima (comprese quelle non ammesse alla distribuzione dei seggi, cioè quelle liste che non hanno diritto alla rappresentanza consiliare perché non hanno raggiunto il quoziente di cui sopra) e dei voti espressi unicamente nei confronti della coalizione, senza espressione del voto di lista.

Ad esempio: la coalizione Z è formata dalle liste A, B e C, che hanno ottenuto rispettivamente: 3.720 (lista A), 6.030 (lista B) e 580 (lista C).

Sono inoltre stati espressi 234 voti a favore della sola coalizione Z (e cioè senza indicazione del voto di lista).

La cifra elettorale della coalizione Z, data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste A, B, C e dalla sola coalizione è di 10.564 voti, anche nel caso in cui la lista C non dovesse superare la soglia di sbarramento.

10.3 CHI VINCE LE ELEZIONI?

Vince le elezioni la lista o la coalizione di liste che riesce a conseguire la metà più 1 dei voti validamente espressi. In caso di mancato raggiungimento di tal numero di voti, vince le elezioni la lista o la coalizione di liste che ottiene almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale, in base al sistema proporzionale di conteggio da sempre utilizzato (metodo D'Hondt).

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza della metà + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale, si ricorre ad un secondo turno di votazione che vede in ballottaggio le due coalizioni/liste che hanno ottenuto più voti al primo turno.

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni in competizione vince le elezioni e consegue il premio di stabilità, in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione.

10.4 COME SI ASSEGNANO I SEGGI

All'assegnazione dei seggi si procede con il criterio proporzionale (metodo D'Hondt) e cioè nel modo seguente:

- si escludono le liste non ammesse all'assegnazione dei seggi in quanto non hanno raggiunto la percentuale minima richiesta;
- si divide ciascuna cifra elettorale conseguita da ciascuna lista (ovviamente quelle ammesse alla distribuzione dei seggi) successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero di 60 membri del Consiglio Grande e Generale;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

Chi vince le elezioni viene favorito con il “**premio di stabilità**” per garantire alla maggioranza di governo almeno 35 seggi in Consiglio Grande e Generale. Pertanto, se la lista o coalizione che risulta vincente non arriva a conseguire 35 seggi, le vengono assegnati i seggi mancanti per arrivare a 35. I seggi aggiuntivi sono da sottrarre a quelle liste che hanno ottenuto i quozienti più bassi e non fanno parte della coalizione/lista vincitrice.

Se non vi è necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale, terminate le operazioni di cui sopra, proclama ufficialmente i candidati eletti nonché la lista o coalizione di liste vincitrice delle elezioni, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

Se invece occorre procedere al ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi come sopra indicato, proclamando ufficialmente gli eletti e la lista o coalizione di liste risultata vincente.

11. CAMPAGNA ELETTORALE

11.1 INFORMAZIONE AI CITTADINI

Le norme introdotte con la riforma elettorale del 2007 garantiscono una maggiore informazione degli elettori residenti sia in territorio che all'estero, in forma paritaria per tutte le liste e coalizioni. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni con delega all'Informazione è incaricata dalla legge di organizzare:

- **trasmissioni** radiotelevisive per il confronto fra liste/coalizioni;
- l'invio ad ogni famiglia di una **pubblicazione** contenente i programmi di governo presentati dalle liste/coalizioni;
- un **sito internet** con spazi autogestiti che raccolga il materiale propagandistico delle liste/coalizioni;
- **confronti e dibattiti** fra liste/coalizioni nei Castelli della Repubblica;
- incontri delle liste/coalizioni con gli elettori nelle principali **sedi consolari** all'estero disciplinati con Decreto Delegato n.127/2008.

11.2 TEMPI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna elettorale per il primo turno di votazione è **aperta il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni e termina alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni.**

Per l'eventuale turno di ballottaggio la relativa campagna elettorale è aperta con l'emissione del decreto reggenziale che indice il ballottaggio medesimo e avrà fine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni. Alla campagna

elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione.

11.3 PROPAGANDA

11.3.1 Affissioni

Durante la campagna elettorale è data facoltà alle liste di affiggere stampati, giornali, murali, manifesti, immagini rappresentative del pensiero che costituiscono manifestazione di propaganda.

Tale affissione è consentita solo attraverso tabelloni di dimensioni uniformi, collocati nel territorio dei singoli Castelli, in spazi appositamente individuati dalla Commissione Elettorale, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni. Nello stesso termine gli spazi vengono assegnati alle liste che partecipano alle elezioni. Ogni lista ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni. Se non è possibile collocare il tabellone in un unico spazio, questo potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

L'esposizione fuori dagli spazi assegnati è vietata. A fini propagandistici è vietato altresì utilizzare spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc...), nonché mezzi mobili ed attrezzature, ad eccezione di quelli per la propaganda e lo svolgimento di comizi e riunioni all'aperto. È vietata ogni propaganda mediante striscioni o insegne luminose, nonché il lancio di volantini.

Nelle sedi dei partiti e delle associazioni politiche è consentito l'utilizzo delle normali insegne indicative.

11.3.2 Comizi e riunioni all'aperto

I comizi e le riunioni all'aperto sono consentiti nei giorni di campagna elettorale, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, previa notifica del delegato di lista al Comando della Gendarmeria almeno 24 ore

prima dello svolgimento degli stessi, con indicazione di orario e luogo.

E' consentito l'utilizzo di altoparlanti e apparecchi sonori dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.

11.3.3 Divieti

Fuori dal periodo della campagna elettorale è vietata ogni forma di propaganda, con qualsiasi mezzo essa sia attuata.

Nel giorno delle elezioni, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi, non possono essere poste attrezzature, ancorché mobili di partiti, gruppi politici, associazioni; è vietato l'uso di qualsiasi segno distintivo di riconoscimento e comunque **di qualunque segno possa costituire la manifestazione di una scelta politica.**

Ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni è altresì vietato sostare all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi durante l'apertura degli stessi ed oltre il periodo strettamente necessario per esprimere il proprio voto, questo per evitare che con la loro presenza possano condizionare, fare pressione od opera di propaganda nei confronti di chi è in attesa di votare.

La legge prevede l'applicazione di sanzioni penali a carico di chiunque sottragga o distrugga materiale propagandistico o ne impedisca l'affissione o la diffusione o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico sia negli spazi consentiti che altrove.

Sanzioni penali sono previste anche a carico di chi svolga attività di propaganda elettorale al di fuori dei tempi previsti per la campagna stessa ed a chi impedisca o turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata.

12. DISCIPLINA PENALE

Il Codice Penale, nel Titolo IV (Reati contro lo Stato) prevede un apposito Capitolo (Capitolo VI) intitolato “Reati contro i diritti politici”. Gli articoli dal 394 al 399 intendono, infatti, tutelare il principio democratico nell’esplicazione della funzione elettorale nonché il libero esercizio dei diritti politici che a tale funzione sono intrinsecamente connessi.

L’articolo 394 **incrimina non solo le pressioni illecite esercitate al fine di indurre l’elettore a votare o non per un determinato candidato**, ma anche quelle dirette a fargli sottoscrivere dichiarazioni di presentazione di candidature, proposte di legge e referendum, essendosi inteso garantire tutte le possibili forme di manifestazione di volontà popolare. Con questo articolo è punito chiunque in occasione di votazioni di Stato usi violenza, minaccia o inganno oppure offra o prometta utilità non dovute, per indurre un elettore a: firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura; presentare una proposta di legge o un referendum; astenersi dal voto; votare o non votare per un determinato candidato o simbolo.

La pena è applicata anche al cittadino che accetta l’utilità non dovuta; se però questi **rende confessione spontanea e utile, la recente riforma elettorale ne esclude la punibilità**. Viene così incoraggiata la denuncia del fenomeno del "voto di scambio".

Il successivo articolo 395 punisce le manovre dirette a violare la segretezza del voto già manifestato. Sia nell’articolo 394 sia nell’articolo 395 viene usata l’espressione “votazione di Stato” per render palese che la tutela concerne tutte le elezioni o votazioni e non soltanto le elezioni politiche.

L’articolo 397 colpisce le frodi ed i brogli posti in essere per alterare il risultato delle votazioni.

L'articolo 396 incrimina ogni altra violenza contro i diritti politici, mentre l'articolo 398 è volto ad assicurare la tranquillità nello svolgimento dei comizi e delle adunanze elettorali.

Con l'articolo 399 si è inteso infine garantire i cittadini contro usurpazioni dei diritti politici loro spettanti ad opera di stranieri od apolidi non ammessi a goderne.

13. COSA SUCCEDDE DOPO LE ELEZIONI

Dopo aver espletato le funzioni di competenza, l'Ufficio Elettorale Centrale consegna tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni, il quale provvederà poi a trasmetterla alla Giunta Permanente delle Elezioni. Entro 2 giorni dal termine delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, il Segretario di Stato per gli Affari Interni pubblica l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun candidato eletto membro del Consiglio Grande e Generale.

13.1 LA GIUNTA PERMANENTE DELLE ELEZIONI

13.1.1 Composizione

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, **è eletta dal Consiglio Grande e Generale nella prima seduta dopo le consultazioni elettorali.** Non possono farne parte i Consiglieri, i Capitani di Castello o i membri di Giunta.

13.1.2 Funzioni

La Giunta Permanente delle Elezioni:

- a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;

- b) ascolta i ricorsi, riguardanti questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali. I ricorsi vanno presentati da cittadini elettori entro 5 giorni successivi a quello delle elezioni;
- c) provvede a radiare i candidati giudicati ineleggibili, sostituendoli con i candidati non eletti che, nella medesima lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

13.2 ADEMPIMENTI IN CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Nella prima seduta del Consiglio Grande e Generale, (da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni) **la Reggenza comunica l'esito delle elezioni**, propone la nomina dei componenti la Giunta Permanente delle Elezioni e dispone per la successiva convocazione del Consiglio che deve tenersi entro i successivi 15 giorni. In questa seconda seduta consiliare, la Reggenza dà lettura della relazione della Giunta. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende semplicemente atto delle conclusioni della Giunta.

Se sono state avanzate gravi contestazioni o vi sia il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta possono essere oggetto di voto da parte del Consiglio.

Dopo la presa d'atto di cui sopra e la proclamazione dei Consiglieri eletti, questi ultimi prestano giuramento in aula secondo la formula letta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

I Consiglieri assenti nella seduta in cui si presta giuramento devono farlo all'inizio della prima seduta cui prendono parte e comunque entro 2 mesi dalla convalida della loro elezione, pena la decadenza dal mandato.

13.2.1 Conferimento del mandato

All'inizio della Legislatura, dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale, la Reggenza conferisce **il mandato per la formazione del Governo alla lista che da sola abbia vinto le elezioni ovvero alla lista che, all'interno della coalizione vincitrice, abbia conseguito il maggior numero di voti.**

Quando il mandato dà esito positivo è convocato il Consiglio Grande e Generale per approvare il programma di governo e nominare il Congresso di Stato.

Qualora la lista che da sola ha vinto le elezioni non riuscisse a formare il Governo, il Consiglio è convocato per certificare il **venir meno della maggioranza** e si indicano nuove elezioni.

Nel caso, invece, abbia vinto una coalizione e la lista incaricata non sia in grado di formare il Governo, la Reggenza, convocata **ciascuna forza politica** appartenente alla **coalizione vincitrice**, può conferire un ulteriore mandato, allo scadere del quale o si nomina il Governo o si certifica il **venir meno della maggioranza** e si indicano nuove elezioni.

I membri di Governo devono essere indicati tra i Consiglieri della formazione che ha vinto le elezioni.

13.3 ELEZIONI ANTICIPATE

La coalizione risultata vincente alle elezioni é vincolata a mantenersi unita per tutta la durata della legislatura.

Durante la legislatura, in caso di perdita per qualsiasi motivo della maggioranza in Consiglio Grande e Generale, non è più consentita

la formazione di maggioranze di governo diverse da quella scaturita dalla consultazione elettorale. Qualora dovesse verificarsi una crisi di governo, sarà possibile tentare di ricostituire la maggioranza con la sola partecipazione di chi ha vinto le elezioni. Qualora il tentativo abbia esito negativo, la Reggenza dichiara lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e indice nuove elezioni politiche.

